

Consiglio Regionale
della Puglia

Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 9/P del 3.2.1983

La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 3.2.1983 il seguente atto, trasmesso dalla IV Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 2.2.1983

Testo unificato: "Normativa per l'erogazione dei finanziamenti relativi alle retribuzioni del personale degli Enti di Formazione Professionale di cui all'art.5 della L.R. n.54/78" e della P.d.L. "Aggiornamento professionale e riqualificazione del personale dipendente dai centri di formazione professionale della Regione Puglia".

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Rizzo, Augelli, Binetti, Carella

contrari: Ricciato, Bellifemine, Bortone, Rossi

di astensione:

sermy

- art. 7 -

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati sul Cap. 11102 del Bilancio 1983 -Parte 2^a Spesa - gestito in esercizio provvisorio ai sensi della L.R. del 11.1.83, n° 1.

Amy

d.d.1. NORMATIVA PER L'UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Relatore: ing. Emanuele Capozza

RELAZIONE
=====

Com'è noto la legge regionale 17.10.1978, n. 54, recante provvedimenti in materia di formazione professionale, prevede che la Regione Puglia, per la realizzazione delle attività formative previste nei piani poliennali ed annuali di formazione, si avvalga degli Enti delegati o, mediante convenzioni, di Enti ed Associazioni nazionali, regionali e territoriali, che siano espressione delle organizzazioni democratiche dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, delle istituzioni regionali, territoriali, associative, di carattere formativo e sociale e con aziende o consorzi di esse, nonché con Enti ed Associazioni che perseguano statutariamente, senza scopo di lucro, finalità di formazione professionale".

L'art. 5, punto 5° della legge 21.12.1978, n. 845 (legge quadro in materia di formazione professionale) e l'art. 29, primo comma, lettera b) della L.R. 54/78, stabiliscono, inoltre, che al personale degli Enti convenzionati impegnati nelle attività di formazione professionale debba essere puntualmente applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro, che la Regione peraltro, ad ogni rinnovo, recepisce con provvedimento del Consiglio Regionale.

Il presente disegno di legge intende disciplinare la normativa per la erogazione dei finanziamenti relativi alle retribuzioni del personale degli Enti gestori convenzionati e delegati, riconoscendo la possibilità di utilizzazione di detto personale da parte degli Enti Gestori da cui dipende, oltre che per attività corsuali, anche per attività propedeutiche e complementari alle attività corsuali o di impegnarlo in attività di aggiornamento, riqualificazione e riconversione, attività previste dalla L.R. n. 54/78.


Infatti, l'art. 25 della citata L.R. n. 54/78, impegna la Regione a programmare attività di aggiornamento permanente e riconversione finanziate all'arricchimento professionale e culturale degli operatori, secondo le richieste emergenti di formazione.

./....

Così come l'art. 6 stabilisce che la Regione avvii studi e ricerche in ordine "alle esigenze di formazione, alle previsioni occupazionali, alla dinamica tecnologica e dei processi produttivi, alle scelte professionali, al collocamento degli allievi" utilizzando, tra l'altro, il contributo di tutti gli operatori della formazione professionale.

Tutto ciò oltre all'evidente effetto di offrire stabilmente alla Regione il prezioso contributo degli operatori del settore anche al di fuori delle attività meramente consuale, comunque per attività ad essa finalizzate, garantisce a tali operatori la tranquillità derivante dalla corresponsione nei tempi dovuti della retribuzione spettante, ridando, da questo punto di vista, parziale serenità ad un settore che negli ultimi anni ha conosciuto notevoli traversie.

(Ing. Emanuele Capozza)



ESAME ABBINATO DEL D.D.L. "NORMATIVA PER L'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI RELATIVI ALLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART.5 DELLA L.R. 17.10.78 N° 54 E DELLA P.D.L. "AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DAI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE PUGLIA".

TESTO DELLA P.D.L.

TESTO DEL D.D.L.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO

Sulla base di progetti predisposti dagli Assessori competenti e su parere del Comitato Tecnico Scientifico, la Giunta Regionale approva, sentita la Commissione alla P.I., programmi di aggiornamento professionale per i dipendenti di Enti gestori della Formazione Professionale operanti sia nello ambito dell'attività delegata che di quella convenzionata.

Il periodo per l'espletamento di tali corsi di aggiornamento è limitato alla durata di sei mesi.

A tal fine la Giunta Regionale, in attesa dello avvio delle attività formative, da pianificarsi tenendo presente il Piano Regionale di Sviluppo Economico, è autorizzata ad erogare anticipazioni trimestrali a favore degli Enti gestori privati e delle Amministrazioni Provinciali, limitatamente alle spese per il personale già impegnato a tempo indeterminato inserito in albo.

Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge sarà espletato il concorso per la terza parte dell'albo di cui all'articolo della legge 54/78 e saranno pubblicate le relative graduatorie.

ART. 1

Per la realizzazione delle attività di formazione professionale, la Regione riconosce gli oneri per le retribuzioni del personale iscritto nell'Albo o nell'Elenco regionale di cui all'art. 26 della L.R. n. 54/78, purchè detto personale sia ad esclusiva disposizione dell'Ente gestore da cui dipende per l'attuazione, nell'ambito delle direttive che al riguardo emunerà la Giunta Regionale, di quanto previsto all'art. 2 lettera e), art.6 - 3° comma, art. 9, art. 25, art. 28; art. 33 della L.R. 17.10.1978 n. 54.

Art. 2

Al fine di consentire l'attuazione delle attività previste all'art.1 della presente legge ed il rispetto dell'art. 5 punto 5 della legge 21.12.78, n. 845, la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare trimestralmente a favore delle Amministrazioni Provinciali per le attività delegate, o degli Enti gestori per le attività convenzionate, i tre dodicesimi del finanziamento relativo alle spese contrattuali, compresi gli oneri riflessi, del personale di cui all'art. 1.

Art. 3

Entro il 31 luglio di ogni anno gli Enti Gestori di attività di formazione professionale di cui ai comma 2 e 5 dell'art. 5 della L.R. 17.10.1978, n.54, trasmettono all'Assessorato Regionale alla F.P. l'elenco del personale dipendente di cui all'articolo 1 con la specificazione della spesa pre-

ART. 1

In attesa della Legge regionale di riforma della formazione professionale, la Regione promuove, in attuazione dell'art. 25 della L.R. 17.10.78, n° 54:

- corsi di riqualificazione, riconversione, aggiornamento;
- corsi di riconversione per la realizzazione di attività di orientamento professionale;
- corsi di riqualificazione per l'approntamento di studi, ricerche e documentazione, inerenti le attività di formazione professionale e di politica attiva del lavoro, ivi comprese quelle relative all'Osservatorio del Mercato del Lavoro;
- progetti pilota e attività promozionali inerenti la formazione professionale di interesse della Regione Puglia;

per il personale della formazione professionale che:

1) sia iscritto nella seconda parte dell'albo nonchè nell'elenco regionali di cui all'art. 26 della L.R. 17.10.78, n° 54, previo aggiornamento di tale parte dell'albo e dell'elenco con l'inserimento a domanda, in conformità ai criteri stabiliti dalla Commissione consultiva regionale, di cui alla legge regionale 21 marzo 1977 n° 9, di coloro che abbiano acquisito il diritto al rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge statale 18 aprile 1962 n. 230

segue art. 3

vista per l'intero successivo anno formativo.

Art. 4

Per lo svolgimento dei corsi in affidamento i finanziamenti sono accreditati, per le attività delegate alle Amministrazioni Provinciali e per quelle convenzionate agli Enti gestori, su due distinti conti correnti bancari di cui uno riservato alle retribuzioni del personale e dei relativi oneri riflessi.

Gli Enti Gestori, previe apposite Convenzioni con gli Istituti Bancari, devono affidare agli stessi il servizio di cassa per il pagamento diretto delle retribuzioni al personale dipendente, nonchè per il versamento degli oneri riflessi, operando sui conti correnti dei Centri all'uopo istituiti ai sensi del comma precedente.

Art. 5

Nelle more dell'approvazione del piano annuale di cui all'art. 8 della L.R. n. 54/78, allo scopo di garantire lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, saranno riconosciute agli Enti Gestori le spese fisse ordinarie per il funzionamento delle sedi operative.

Art. 6

Agli oneri derivanti della presente legge si farà con gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi al Cap.11102 del Bilancio regionale per

l.

/.

segue art. 1

entro il 30 settembre 1982;

2/ sia ad esclusiva dipendenza dell'ente gestore di formazione professionale;

- risultati non utilizzato nell'attività formativa per l'effetto dell'approvazione del piano della Formazione Professionale.

Le attività di cui al presente articolo dovranno essere avviate congiuntamente al Piano annuale di Formazione Professionale 82/83 e avere termine con lo stesso. Esse saranno soggette al controllo previsto dall'art. 17 della L.R. 17.10.78, n° 54.

Art. 2

Ai corsi di cui all'art. 1 partecipa altresì il personale regionale iscritto nella ^{a parte} dell'albo che svolge attività di formazione professionale delegata e che non sia impiegato nelle attività previste dal Piano annuale di formazione professionale.

Art. 3

I programmi di attività di cui all'art. 1 saranno approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e dei progetti prioritari contenuti nel Piano Regionale di Sviluppo, e riguarderanno di preferenza:

- 1) il settore energetico;
- 2) il risanamento delle acque;

/.

segue', art. 6

l'esercizio 1982 che presenta la necessaria co
pertura.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1983
viene istituito nello stato di previsione della
spesa un apposito capitolo con la seguente deno
minazione "Finan^zziamento degli oneri relativi alle
retribuzioni del personale della formazione pro
fessionale" il cui stanziamento sarà determinato
per ciascun anno finanziario con la legge di ap
provazione del relativo bilancio.

segue art. 3

- 3) lo sviluppo di servizi superiori: a) per la
piccola e media impresa; b) per l'artigiana
to; c) per la P.A. regionale e locale; d) per
il sistema sanitario e della sicurezza so
ciale;
- 4) la formazione tecnica per l'Agricoltura;
- 5) la tutela, il recupero e l'uso del patrimonio
ambientale e storico-artistico;
- 6) lo sviluppo del sistema cooperativistico;
- 7) la valorizzazione delle aree interne;
- 8) l'Agricoltura;
- 9) Pesca e Acquacoltura;
- 10) il Turismo.

Art. 4

Per la realizzazione delle attività di For
mazione Professionale compresa quella di cui
agli artt. 1 e 3 della presente legge viene au
torizzata la concessione, agli Enti Gestori per
le attività convenzionate, di finanziamenti a
copertura degli oneri derivanti dal pagamento
al personale delle retribuzioni e relativi oneri
riflessi.

La G.R. è autorizzata ad erogare anticipa
tamente per ciascun trimestre a favore degli
Enti Gestori per le attività convenzionate i,
3/12 del finanziamento relativo alle spese con
trattuali, compresi gli oneri riflessi, del per
sonale di cui all'art. 1.

Tali finanziamenti andranno accreditati su

segue art. 4

apposito conto corrente, all'uopo acceso presso istituti bancari dagli Enti gestori di attività di formazione professionale, che dovranno affidare agli stessi Istituti Bancari, il servizio di cassa per il pagamento diretto delle retribuzioni al personale dipendente, nonché per il versamento degli oneri riflessi.

Art. 5

La Regione, per le attività di cui agli artt. 1 e 3 della presente legge, potrà anche avvalersi delle Università, di Istituti di ricerca scientifica o di Istituti specializzati, stipulando apposita convenzione deliberata dalla Giunta Regionale.

Art. 6

Fino all'approvazione della legge regionale di riforma della Formazione Professionale, la Regione non riconoscerà alcun rapporto di lavoro instaurato dagli Enti Gestori successivamente al 30/9/82.

Art. 7

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati sul Cap.11102 del Bilancio 1983-Parte 2^a spesa-gestito in esercizio provvisorio ai sensi della L.R. del 11.1.83, n° 1.